



Dopo l' approvazione alla Camera dei Deputati del D.D.L. sulla riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, la CISAL dipartimento Scuola nel ribadire la presenza, nel testo, di apprezzabili e condivisibili aspetti, si vede tuttavia costretta ad insistere circa il mantenimento di criticità, già segnalate in occasione della audizione informale del 7 aprile c.a., che necessiterebbero di interventi emendatori.

Si riportano di seguito le relative osservazioni.

1-Non si condivide il contenuto del comma 2 dell' articolo 9 del disegno di legge approvato alla Camera, con il quale si dà competenza al Dirigente Scolastico della scelta dei docenti di ruolo assegnati nell' ambito territoriale di competenza.

Ribadiamo a tal fine che non vi sono garanzie circa la obiettività delle scelte operate dai dirigenti scolastici, atteso che essi potrebbero essere condizionati da fattori che nulla hanno a che fare con il merito e la competenza del docente.

Non rappresenta un deterrente a tale obiezione l' introduzione del comma 4 dello stesso articolo, che dispone la obbligatorietà del D.S. di dichiarare eventuali rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.

I docenti devono avere l' autonomia di poter scegliere la scuola dove lavorare. Non si può lasciare questa prerogativa ad un Dirigente Scolastico che dovrebbe operare le proprie selezioni sulla base di non meglio definiti obiettivi dei Piani di Offerta Formativa; senza trascurare il fatto che se un docente presenta la domanda per gravi motivi di carattere personale oppure familiare (vedasi legge 104/92) sarà collocato nell' albo provinciale in una posizione che ovviamente non tutela la situazione particolare del docente medesimo.

2- Sempre in riferimento all' art. 9, non si condivide neppure la possibilità da parte del Dirigente Scolastico di utilizzare, nell' ambito della propria scuola, docenti in discipline per le quali gli stessi sono privi di abilitazione.

La CISAL ribadisce che gli insegnamenti delle discipline scolastiche debbono essere attribuiti a docenti in possesso di giusta abilitazione conseguita attraverso procedure concorsuali ovvero con percorsi abilitanti stabiliti dal MIUR.

3-Si chiede, ancora una volta, la revisione del sistema di gestione delle supplenze fino a 10 giorni previsto dal comma 8 dell' art.9 del d.d.l. che dispone la sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni con personale docente dell' organico dell' autonomia anche appartenente a grado diverso.



Quanto approvato, configura la possibile sostituzione di un docente di scuola media con uno di scuola materna e viceversa per più giorni, determinando probabilmente in tal modo solamente una attività di mera vigilanza nella classe mancando gli stessi docenti di quella professionalità specifica in possesso dell'insegnante che sostituiscono.

4-Non si condivide e si chiede di rivedere l' articolo che prevede l' accesso al ruolo dei docenti di 2° fascia di istituto solamente con procedure concorsuali e la mancata previsione di un piano straordinario di assunzioni da destinarsi agli stessi.

5-L' articolo 4 relativo all' alternanza scuola –lavoro appare alquanto teorico e privo di oggettive finalità.

6-Incerti sono pure i criteri e le modalità di assegnazione della carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché i criteri di riconoscimento del merito del personale docente di cui all' art.13,

Tale norma dispone pieni poteri al Dirigente Scolastico che agisce unitamente ad un Comitato di valutazione eletto in seno al Consiglio di istituto per retribuire i docenti sulla base del rendimento degli alunni, dell' innovazione tecnologica e didattica e del miglioramento complessivo della scuola. E' evidente che la valorizzazione, il merito e la professionalità di un docente non può basarsi su fattori che possono realizzarsi solo in alcuni tipologie di scuole e di realtà territoriali: esse invece devono tener conto anche del contesto sociale e ambientale in cui svolge la propria attività lavorativa, così come dell'indirizzo scolastico nel quale egli opera. Si ritiene, infatti, che la retribuzione debba essere calibrata anche in relazione a tutte le attività non frontali, ma comunque obbligatorie, richieste ai docenti nel corso dell'intero anno scolastico.

7- Il Disegno di legge non prevede alcun piano di assunzioni per il personale ATA, bensì di tagli per via della creazione di reti di scuole.

La Cisal Dipartimento Scuola chiede invece che venga inserita una clausola che preveda un piano di assunzioni straordinario anche per il personale Ata vista la vacanza di posti annualmente assegnati a tale personale.

La CISAL si augura che il Disegno di legge già approvato alla Camera venga modificato prendendo atto delle proposte presentate dalle OO.SS. dalle Associazioni degli studenti e delle famiglie e di tutti coloro che nella scuola operano e che sia frutto di un confronto democratico teso alla realizzazione di un sistema scolastico pubblico senza alcuna impronta aziendale.